

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 387

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 2006

Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico. Ripristino della qualifica di dirigente superiore e costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. - Il contratto di lavoro di natura privatistica per la dirigenza dello Stato vigente nella passata legislatura ha mortificato l'opera del singolo dirigente, mercanteggiando il suo rapporto di lavoro con l'autorità politica del momento. Pronta, quest'ultima, a concedere sempre di più ai «servitori» che si adeguano al suo volere, più che all'interesse generale del Paese.

La cupidigia politica, negli anni passati, si è spinta ben oltre, fino ad ipotecare lo stesso futuro della pubblica amministrazione, se è vero, come è vero, ciò che è accaduto quando, agli «sgoccioli» della XIII legislatura il Governo si è immediatamente apprestato alla nomina di vertici della pubblica amministrazione di suo gradimento, ipotizzando così le scelte di competenza del Governo.

Il presente disegno di legge, pertanto, nasce dall'esigenza di realizzare una sostanziale riforma dell'attuale rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali, stabilendone il passaggio dal regime privatistico, cui è attualmente assoggettato, ad una autonoma disciplina di diritto pubblico nell'interesse esclusivo del buon andamento della pubblica amministrazione.

La *ratio* del provvedimento va ricercata nella oggettiva considerazione che nel settore statale la dirigenza cosiddetta privatizzata interessa soltanto circa 4.500 dirigenti a fronte di un numero complessivo di circa 80.000 unità, comprendente anche ambasciatori, magistrati, prefetti, docenti universitari, ufficiali delle Forze armate, personale di polizia.

I dirigenti privatizzati interessati, costituiscono appena il 6 per cento di tutta la dirigenza statale. Questi, inoltre, sono gli unici dirigenti a subire lo *spoils system* e ad essere assoggettati a contratti individuali a termine,

oltre a sopportare i gravosi impegni collegati al loro *status* di datori di lavoro.

Obiettivo primario di questo disegno di legge, dunque, è quello di garantire il perseguimento dei fini individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, anche alla luce dei principi recati dalla legge 15 luglio 2002, n. 145, in materia di riordino della dirigenza dello Stato, eliminando le su citate cause di turbativa che incidono negativamente sulla efficienza della pubblica amministrazione.

La nuova norma, infatti, consentirebbe alla dirigenza statale di tornare ad essere indipendente, imparziale e produttiva al massimo grado, operando con serenità per il pubblico interesse, nei termini voluti dalla Costituzione. E questo Parlamento darebbe così una giusta risposta anche sull'autonomia della dirigenza pubblica, in nome di quella giustizia perequativa che non deve mai soccombere alla prepotenza dei più forti.

Il presente disegno di legge, inoltre, prevede il ripristino della qualifica di dirigente superiore per quei pochi dirigenti di seconda fascia che tale qualifica già rivestivano prima dell'avvento del ruolo dirigenziale unico. Ciò in quanto alcuni dei predetti dirigenti, che a tale posizione erano arrivati previo il superamento di dure prove concorsuali, si sono visti scavalcati da dirigenti a loro di molto posteriori nel vecchio «ruolo» di anzianità di ciascuna amministrazione, i quali, in taluni casi, hanno attinto incarichi di rilievo, e relative remunerazioni, senza aver dovuto affrontare stressanti selezioni.

Allo scopo di ricomporre tale iniqua situazione, l'emendamento in questione tende - anche alla luce della restituzione del ruolo dirigenziale alle singole amministrazioni (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) -

non solo a ripristinare la qualifica di dirigente superiore, ma ad attribuire ai titolari di detta qualifica la retribuzione di posizione nella misura massima prevista per i dirigenti di seconda fascia inseriti nel ruolo dell'amministrazione di appartenenza.

La norma proposta non contempla aggravii a carico del bilancio dello Stato, in quanto gli oneri finanziari eventualmente derivanti dalla sua approvazione non potrebbero comunque superare gli appositi stanziamenti di spesa determinati dalla legge finanziaria

nell'ambito delle compatibilità economiche generali definite dal bilancio pluriennale dello Stato.

Infine, il presente disegno di legge istituisce il Consiglio superiore dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, in analogia al Consiglio superiore della magistratura; il Consiglio avrà sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e tutelerà i diritti e gli interessi della dirigenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il rapporto di impiego del personale dirigente dipendente dalle amministrazioni dello Stato è assoggettato, al regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi intesi a disciplinare, attraverso la previsione di un autonomo comparto, l'ordinamento del personale dirigente delle varie amministrazioni dello Stato ed il relativo trattamento economico. Nei citati provvedimenti verranno determinati i contenuti del rapporto di impiego del predetto personale, con la previsione di separati procedimenti negoziali, recepiti con distinti decreti del Presidente della Repubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa e tecnica;

b) definizione del sistema delle responsabilità in ordine alla gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, assicurando l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici di cui il dirigente di primo e di secondo livello sia titolare con provvedimento dell'autorità politica o equiparata;

c) verifica dei risultati conseguiti, anche per un periodo di tempo superiore all'anno, dal dirigente di primo e di secondo livello, con esclusione di quelli in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, fondandola sull'effettiva verifica della produttività gestionale e sulla qualità dei prodotti e dei servizi resi all'utenza, individuando sistemi di controllo di gestione differenziati in relazione alle dimensioni organizzative delle istituzioni e alla tipologia degli incarichi conferiti;

d) accesso alla dirigenza di primo e secondo livello normalmente per concorso pubblico, riservato al personale in possesso di adeguati requisiti professionali e attitudinali, istituendo figure di vertice con distinte responsabilità gestionali-organizzative;

e) conferimento di incarichi dirigenziali di primo e di secondo livello ad estranei all'amministrazione nell'ambito dell'aliquota di massima del 10 per cento del ruolo di ciascuna amministrazione statale anche ad ordinamento autonomo, compresi gli enti pubblici nazionali, nonché nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione dei decisori politici, la cui durata in servizio non può superare la permanenza dell'autorità politica o equiparata conferente;

f) mobilità, anche temporanea, dei dirigenti nonché la rimozione dalle funzioni e il collocamento a disposizione nel caso che sia accertato, a seguito di procedura che preveda il contraddittorio della parte interessata, il mancato conseguimento degli obiettivi formulati nel piano esecutivo di gestione annuale o pluriennale;

g) definizione biennale del trattamento economico, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo procedure di contrattazione cui partecipano le organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentativo sul piano nazionale, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche dirigenziali e delle relative attribuzioni.

Art. 3.

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 dovranno essere trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria a livello nazionale, le quali saranno chiamate ad esprimere il parere entro i successivi trenta giorni. Detti schemi, unitamente ai citati pareri, verranno trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si dovranno pronunciare entro quaranta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, i decreti dovranno comunque essere emanati.

Art. 4.

1. Per i dirigenti di seconda fascia dipendenti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, i quali alla data dell'istituzione del ruolo unico dirigenziale di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, erano titolari della qualifica di dirigente superiore, viene ripristinata la qualifica stessa. Ai citati dirigenti superiori viene riconosciuta la posizione nel ruolo dell'amministrazione di appartenenza, di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, loro spettante in forza della nuova qualifica rivestita. Ai medesimi viene altresì, corrisposta, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la retribuzione di posizione nella misura massima prevista per la seconda fascia dirigenziale. Ai medesimi, infine, viene assegnato il 50 per cento dei posti disponibili di ciascuna amministrazione dello Stato con la qualifica di dirigente generale.

Art. 5.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica è istituito il Consiglio superiore dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, di seguito denominato «Consiglio», volto a stabilire un coordinamento nell'azione della dirigenza pubblica ed a tutelare i diritti e gli interessi della categoria.

2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione o dal Sottosegretario di Stato da questi delegato.

3. I dirigenti di prima e seconda fascia, compresi quelli collocati a riposo di età non superiore ai settantacinque anni, partecipano nel numero e secondo le modalità di elezione stabilite con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione il decreto determina anche le modalità di funzionamento del Consiglio.

4. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione può nominare, presso la segreteria tecnica del Consiglio superiore dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, esperti di riconosciuta competenza nella materia della gestione delle risorse umane. L'istituzione del Consiglio non comporta oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

